Tribunale di Novara
Sezione 1ª Civile

Così composto:

Dott. G. Pascarelli Presidente rel.

Dott./ssa E. Tosi Giudice

Dott./ssa A. Cavagnero Giudice (GOT)

- Letto il ricorso proposto da Graignasco 1894 srl in data 31/5/13;
- Rilevato che la domanda è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 L.F.;

- Rilevato:
  a) che il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Novara in data 31/5/13;
  b) che tale ricorso contiene una domanda di concordato preventivo proposta ai sensi dell'art. 161, 6 comma L.F. (come modificato dalla L. n. 134 del 7/8/2012);
  c) che al ricorso sono allegati:
     ☒ i bilanci degli ultimi tre esercizi (2010, 2011, 2012) ovvero, in caso di soggetto non tenuto al deposito, dichiarazione dei redditi per gli ultimi tre anni;
     ☒ la situazione patrimoniale aggiornata al 31/3/13;

- Rilevato che il/la ricorrente, nel ricorso, dichiara che si riserva di depositare, nel termine che sarà fissato dal Tribunale:
  ☒ la proposta,
  ☒ il piano,

☒ e la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dall'art. 161;

- Dato atto che, nel suddetto termine, il/la ricorrente, in alternativa al proposto ricorso di concordato preventivo e con conservazione degli effetti prodotti da tale ricorso, fino all'omologazione, può depositare domanda ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma L.F.;

- Rilevato che la domanda di concordato preventivo è stata comunicata al P.M. (in sede) in data 31/5/13 ed è stata pubblicata dal cancelliere, nel Registro delle Imprese di Novara, in data 31/5/13;

- Rilevato che il/la ricorrente non ha depositato, negli ultimi due anni, altro analogo ricorso;

- Rilevato che a carico del/la ricorrente:

  ☒ non sono pendenti istanze di fallimento

  ☐ sono pendenti le istanze di fallimento n. _____, _____, _____, _____, _____;

- Ricevuto che l'istanza ex art. 169 bis merita accoglimento

P.Q.M.

Nomina il giudice G. Pascale, - (che manterrà tale designazione anche ai fini dell'eventuale futura proposizione di Ricorso per Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.), per "raccogliere informazioni" ex art. 738, 3° comma c.p.c. (e per eventualmente compiere atti istruttori di non lunga indagine, ritenuti necessari od utili alla decisione del Tribunale) e per relazionare nella Camera di consiglio che egli provvederà poi a fissare, notiziando della stessa il Pubblico Ministero, a mezzo della Cancelleria;

ASSEGNA

al/alla ricorrente il termine di gg. 120 per effettuare o completare il deposito della documentazione indicata nei commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F. o per depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, una domanda ex art. 182 bis, 1°comma L.F., conservando, fino all'omologa, gli effetti prodotti dal proposto ricorso;

v. l'art. 169bis LF, autorizza la sospensione dei contratti bancari, per 60 giorni, ordinando a Banca Intesa San Paolo di porre a disposizione della ricorrente immediatamente tutte le somme che verranno versate a pagamento dai clienti, sia per rimessa diretta che per ri.ba.

AVVERTE

il/la ricorrente che sino a tale data potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale il quale potrà, se ritenuto, assumere sommarie informazioni;

b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero a pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito, dovranno essere accompagnate da un'attestazione avente i contenuti richiesti dall'art. 182 quinquies commi 1° e 4° resa da un professionista designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F.;

c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. nella successiva procedura concorsuale;

d) il debitore dovrà tenere costantemente informato il Tribunale mediante il deposito, con cadenza ..... (mensile/bimestrale), di una Relazione sull'andamento aziendale e finanziario dell'impresa cui dovranno essere allegati, fatte salve ulteriori produzioni ritenute necessarie dal debitore ovvero integrazioni richieste del giudice, la situazione contabile alla data di riferimento della relazione e gli estratti di conto corrente del periodo.

DISPONE

che il presente decreto sia:

a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede);

b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese;

c) pubblicato per estratto entro il 18/6/13, a cura del/la ricorrente, sul/sui quotidiano/i La Stampa e il Sole 24 Ore

e sul sito www.astegiudiziarie .it, nonché sul sito dell'interessato Tribunale

Si comunichi al/alla ricorrente.

Novara, 3/6/13

Il Presidente

Giandomenico Pascale

Depositato in Cancelleria oggi 04/06/13

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO